

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE01179
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n. 148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 19/10/2017 registrata al numero di protocollo 26025/2017;

Considerato che l'art. 22 comma 2 del D.M. 120/2014 prevede che i tempi per la conclusione del procedimento in sede di rinnovo sono ridotti della metà;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **22/01/2018** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 1 dell'impresa/Ente **INSIEME SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE A RL;**

esclusivamente per Raccolta

Differenziata/Ingombranti/Multimateriale: classe B

esclusivamente per Centri di raccolta: classe B

Viste le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 1190020 prestate da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 30.987,41 per le quantità annue complessivamente dichiarate inferiori alle 2999 tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa **INSIEME SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE A RL**

Considerato che le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria n. 1190020 prestate da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. sono conformi a quanto stabilito dal D.M. 08/10/1996 e s.m.i. e pertanto adeguate ai massimali richiesti per la categoria 1 classe B;

Vista la decisione in data 05/02/2018 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie richiamate in premessa categoria 1 classe B per la gestione del Centri di Raccolta

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: **INSIEME SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**

Con Sede a: **VICENZA (VI)**

INSIEME SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Numero Iscrizione **VE01179**

Prot. n.2653/2018 del 05/02/2018

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Indirizzo: VIA B.DALLA SCOLA, 255
CAP: 36100
C. F.: 01252610249

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

1 - B

esclusivamente per Raccolta

Differenziata/Ingombranti/Multimateriale: classe B

esclusivamente per Centri di raccolta: classe B

Quantità di rifiuti urbani pericolosi **2999** tonnellate annue

Inizio validità: 05/02/2018

Fine Validità: 05/02/2023

Responsabile/i tecnico/i:

DE PRETO VANIA
codice fiscale: DPRVNA75A57L840V
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - B

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **BG168LM**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VF1UDCEK521201978

Targa: **BJ039FB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WDB9034621P978328

Targa: **CD511GR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WDB9702231K786921

Targa: **CP303SY**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VF654ANA000002322

Targa: **CX890NK**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VF654ANA000016981

Targa: **DK426XG**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WF0FXXTTFF7U10730

Targa: **DS347XS**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

INSIEME SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Numero Iscrizione VE01179

Prot. n.2653/2018 del 05/02/2018

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

numero di telaio: ZCFC3583005736903
Materiale Pareti: MULTISTRATO FENOLICO
Copertura: FURGONATO
Ribaltamento: NO

Targa: **DT845LW**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WF0FXXTTFF8S46121

Targa: **EJ221HT**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WF0FXXTTFFBD89355

Targa: **EM895WE**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC35A7105922634

Targa: **EP324XG**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC35A710D493658

Targa: **EP857PC**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NP0004285166
Materiale Pareti: CENTINE, TELO E PORTE POSTERIORI
Spessore: 0.3 cm
Altezza Sponde: 100 cm
Copertura: CENTINE, TELO
Ribaltamento: NO
Fenditure: 0.5 CM TRA SPONDA E CASSONE
Note: SPONDA IDRAULICA POSTERIORE

Targa: **FE310WV**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC135C105094951
Materiale Pareti: FONDO A MULTISTRATO FENOLICO
Copertura: FURGONATO
Ribaltamento: NO

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **BG168LM**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **CD511GR**
Tipo: AUTOCARRO

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Targa: **BJ039FB**

INSIEME SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Numero Iscrizione VE01179
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.2653/2018 del 05/02/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Tipo: AUTOCARRO

Targa: **CP303SY**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **CX890NK**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **DK426XG**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **DT845LW**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **EJ221HT**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **EM895WE**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **EP324XG**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **FE310WV**
Tipo: AUTOCARRO

uso proprio esente licenza

Targa: **DS347XS**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **EP857PC**
Tipo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[20.01.10] [20.01.11] [20.03.07]

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;



Albo Nazionale Gestori Ambientali **SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

INSIEME SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Numero Iscrizione VE01179

Prot. n.2653/2018 del 05/02/2018

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo Delta - Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

- 15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.
- 16) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il centro di raccolta gestito.
- 17) Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.
- 18) Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l'addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati presso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 05/02/2018

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Mauro Zampieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Ese nte da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'Allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642.

